

Aiuti alle aziende. Bonus limitato all'incremento di impieghi

Ricerca e sviluppo, credito d'imposta per tutte le imprese

Il premio a investimenti di almeno 30mila euro

FOCUS



Alessandro Sacrestano

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è compiuto l'ultimo atto propedeutico all'entrata in vigore del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, i cui elementi sono stati rimodellati nell'ambito della legge n. 190/2014 e puntualmente delineati nel contesto del decreto attuativo Mef/Mise del 27 maggio 2015. Il percorso di questa misura di aiuto è stato un iter "travagliato", fatto di rinvii, rimodulazioni dell'intensità di aiuto e, soprattutto, di ricerca spasmodica delle fonti di copertura. Con un anno di ritardo, dunque, l'incentivo trova la sua piena operatività, che resterà fruibile fino a tutto il 31 dicembre 2019. Non sono pochi, comunque, i punti in chiaroscuro del nuovo bonus, circostanza che ha spento parte degli entusiasmi iniziali maturatisi attorno al credito d'imposta.

L'estensione operativa

Nel dettaglio, l'agevolazione ha guadagnato un'estensione operativa a tutti i titolari d'impresa, eliminando le preclusioni che, di contro, erano indicate nella prima stesura della norma di agevolazione. A conti fatti, tale particolare rappresenta l'unico elemento "migliorativo" apportato al bonus. Il credito d'imposta matura sugli investimenti operati in ricerca e sviluppo; non sul loro importo puntuale, co-

munque. Il meccanismo di funzionamento previsto dal legislatore, infatti, premia il solo effetto "incrementale" di spesa. Restano agevolabili i soli investimenti che rappresentino un incremento rispetto alla media degli investimenti operati nel triennio precedente. Individuato tale parametro, quindi, lo stesso garantirà un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale sostenuta, elevabile al 50% in alcuni casi. La norma ha fissato un tetto minimo di spesa per poter ottenere il credito. Il totale degli investimenti realizzati nell'esercizio non può essere inferiore a 30mila euro. Stabilito, poi, un tetto massimo di cinque milioni di godimento annuo del premio.

Spese agevolate

Passiamo al capitolo della natura della spesa agevolata. Anche in questo caso il legislatore ha fornito una puntuale definizione della spesa in R&S. Si va dai lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quali principali finalità l'acquisizione di nuove conoscenze, alla ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi opermettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale. Parimenti agevolata è l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di

produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, così come la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Ovviamente, in ognuno dei suindicati casi, la ricerca deve essere realizzata per «conto proprio» e non a beneficio di terzi. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Nell'ambito delle definizioni di cui sopra, costituiscono spesa agevolata: il personale altamente qualificato impiegato nell'attività di R&S; le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo non inferiore a 2mila euro, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per R&S; i contratti di ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca; le competenze tecniche e privative industriali specifiche. Per le prime tre categorie di spesa, il bonus è attribuibile al 50% del costo incrementale in luogo del 25%. Le spese in R&S sostenute andranno poi supportate da documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

01 | L'OPZIONE

Per i periodi di imposta 2015 e 2016, l'opzione per il regime patent box è comunicata all'agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini indicati in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia. A decorrere dal periodo di imposta 2017 l'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a decorrere dal quale si applica il regime agevolato. L'opzione ha la durata di 5 periodi ed è rinnovabile

02 | UTILIZZO AGEVOLABILE

Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione:

- la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali;

- l'uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. Nel secondo caso, occorre individuare per ciascun bene il contributo economico da esso derivante che concorre a formare il reddito di periodo

03 | I BENI IMMATERIALI

L'opzione ha a oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione;
- marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione;

- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

04 | IL COEFFICIENTE

I costi indicati al numeratore e al denominatore del rapporto non differiscono per natura ma soltanto per il diverso computo delle spese di ricerca derivanti da rapporti con consociate e di quelle relative ad acquisizioni degli immateriali. Infatti, le stesse si computano al 100% al denominatore e nei limiti del 30% della spese qualificate al numeratore. Quindi, in caso di

attività di ricerca svolta in proprio o tramite soggetti terzi indipendenti, l'agevolazione è piena

05 | IL RULING

Ai fini della determinazione del contributo economico, le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE accedono alla procedura di ruling attraverso modalità semplificate, al fine di contenere gli oneri amministrativi. Le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria

